

AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE ONERI GENERALI

IV TRIMESTRE 2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(deliberazione 429/2023/R/com)

INDICE

Premessa e sintesi degli interventi _____	3
Parte Prima: previsioni ed elementi di contesto in relazione ai settori elettrico e gas _____	5
Parte seconda: aggiornamento IV trimestre 2023 _____	12
Parte terza: disposizioni in merito ai <i>bonus</i> sociali _____	13
Parte quarta: altre disposizioni _____	16

Premessa e sintesi degli interventi

- 1.1 La deliberazione 429/2023/R/com¹, oggetto della presente relazione illustrativa, riguarda l'aggiornamento periodico, a partire dal 1° ottobre 2023, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti tariffarie applicate agli utenti del settore elettrico e del settore gas.
- 1.2 La deliberazione 429/2023/R/com è stata adottata in un contesto di progressiva "normalizzazione" delle attività di aggiornamento degli oneri generali, dopo le manovre straordinarie che hanno caratterizzato tutto il 2022.
- 1.3 Già a partire dal II trimestre 2023 gli oneri generali del settore elettrico erano stati riattivati per tutte le tipologie di utenze per il venire meno delle misure legislative di aiuto che avevano portato all'azzeramento degli oneri generali per tutte le tipologie di utenze nel 2022 (cfr deliberazione 134/2023/R/com²). Per il III trimestre si è proceduto all'aggiornamento di alcuni elementi delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} secondo le normali prassi di confronto tra gettiti attesi e previsioni di oneri in capo ai relativi conti (cfr deliberazione 297/2023/R/com³).
- 1.4 Nel IV trimestre 2023 si è invece proceduto ad un adeguamento al rialzo della componente tariffaria A_{RIM} , in relazione alle previsioni degli oneri per il regime tariffario speciale di RFI e per il *bonus* elettrico⁴.
- 1.5 In relazione agli oneri generali del settore gas, nonché al *bonus* elettrico al *bonus* gas⁵ (di seguito, anche *bonus* sociali), l'Autorità ha dato attuazione a quanto previsto dal decreto-legge 131/23⁶.
- 1.6 Il testo del decreto-legge 131/23, al momento dell'approvazione della deliberazione 429/2023/R/com, era stato trasmesso all'Autorità con comunicazione 28 settembre 2023⁷, essendo ancora in fase di promulgazione e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- 1.7 La pubblicazione è poi avvenuta, con testo conforme a quello trasmesso in precedenza, sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 228 del 29 settembre 2023.
- 1.8 Il decreto 131/23 ha confermato per il IV trimestre 2023 l'annullamento degli oneri generali per il settore gas.
- 1.9 Per quanto riguarda i *bonus* sociali, il decreto 131/23 ha invece previsto un ritorno alle modalità ordinarie di definizione degli importi da corrispondere ai beneficiari, dopo otto trimestri caratterizzati da misure straordinarie di rafforzamento, adottate a partire dal IV trimestre 2021.

¹ La deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2023, 429/2023/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/23/429-23.htm>.

² La deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2023, 134/2023/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/23/134-23.htm>.

³ La deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2023, 297/2023/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/23/297-23.htm>.

⁴ La compensazione della spesa per la fornitura elettrica sostenuta dai clienti domestici in condizioni di disagio economico e disagio fisico.

⁵ La compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati.

⁶ Il decreto-legge 29 settembre 2023, 131/23.

⁷ La comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 settembre 2023 (prot. Autorità 612023 del 28 settembre 2023).

- 1.10 Tuttavia, ad integrazione dei *bonus* sociali ordinari (o “*bonus base*”), aggiornati rispetto ai livelli di spesa attesa per il quarto trimestre, il decreto-legge 131/23 ha previsto di modificare quanto già stabilito dal decreto-legge 34/23⁸, introducendo un contributo straordinario da riconoscere ai beneficiari del *bonus* elettrico per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.
- 1.11 Il decreto-legge 131/23 ha previsto che l’onere delle misure di cui ai precedenti punti 1.8, 1.9 e 1.10 sia in gran parte a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa⁹ per i servizi energetici e ambientali per l’anno 2023. Solo per la manovra di cui al punto 1.10 sono stati stanziati altri fondi da parte del Bilancio dello Stato, da versare a Cassa entro il 15 ottobre.
- 1.12 Pertanto, la deliberazione 429/2023/R/com dà anche disposizioni alla Cassa sia in merito alla destinazione degli importi messi a disposizione del Bilancio dello Stato dal decreto-legge 131/23, che in merito alla redistribuzione tra vari conti di gestione, in rapporto al fabbisogno a finire del 2023, dei fondi già disponibili presso la Cassa stessa e derivanti da stanziamenti precedenti.
- 1.13 Altre disposizioni della deliberazione 429/2023/R/com sono illustrate nell’ultimo paragrafo di questa relazione tecnica.

⁸ Il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.

⁹ La Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Parte Prima: previsioni ed elementi di contesto in relazione ai settori elettrico e gas

2 Misure straordinarie sugli oneri generali di sistema nei primi trimestri del 2023

- 2.1 I primi mesi del 2023 sono stati caratterizzati da un significativo miglioramento, rispetto all'anno precedente, dei prezzi all'ingrosso delle *commodities* energetiche.
- 2.2 Conseguentemente all'allentamento delle tensioni sui mercati delle *commodities* energetiche, il Governo ha progressivamente ridotto, nel corso del primo, secondo e terzo trimestre del 2023, le misure di sostegno adottate nel corso dell'anno 2022.
- 2.3 Già a partire dal II trimestre 2023 le aliquote delle componenti *ASOS* e *ARIM* sono state riattivate per tutte le tipologie di utenze, per il venire meno delle misure legislative che avevano permesso l'azzeramento degli oneri generali per tutte le tipologie di utenze elettriche nel 2022 (*cf*r deliberazione 134/2023/R/com).
- 2.4 Nel III trimestre 2023 si è proceduto all'aggiornamento di alcuni elementi delle componenti tariffarie *ASOS* e *ARIM* secondo le normali prassi di confronto tra gettiti attesi e previsioni di oneri in capo ai relativi conti (*cf*r deliberazione 297/2023/R/com)
- 2.5 Nel III trimestre 2023 sono state invece confermate alcune misure già adottate nei trimestri precedenti in relazione al settore gas, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 79/23¹⁰.
- 2.6 In particolare, l'Autorità, con la deliberazione 297/2023/R/com, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 79/23, ha previsto l'annullamento delle componenti tariffarie RE, RET, GS e GST nonché delle aliquote, rispettivamente, della componente UG3 e della componente UG3T per tutti gli utenti del settore gas.
- 2.7 Il decreto-legge 79/23 ha altresì confermato le misure (già in essere dal IV trimestre 2021) di rafforzamento dei *bonus* sociali per il III trimestre 2023.
- 2.8 Di conseguenza, anche per il III trimestre 2023, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 79/23, con la deliberazione 297/2023/R/com, l'Autorità ha aggiornato le "componenti compensative per il *bonus* sociale integrativo" (CCI) applicabili per le diverse classi di titolari di *bonus* sociale.
- 2.9 Con la Relazione 243/2023/I/com¹¹, l'Autorità ha rendicontato l'utilizzo delle risorse stanziato dal Governo destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l'anno 2022.
- 2.10 La Relazione 243/2023/I/com ha messo in evidenza che:

¹⁰ Il decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79. Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 79/23 sono confluite (come art. 3-bis) nel decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95.

¹¹ Il Rapporto dell'Autorità 31 maggio 2023, 243/2023/I/com, concernente la "Rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale - Anno 2022", <https://www.arera.it/it/docs/23/243-23.htm>.

- per l’anno 2022, dal punto di vista economico le risorse trasferite dal Bilancio dello Stato non sono state sufficienti, nel complesso, a coprire il fabbisogno, soprattutto in relazione al settore elettrico;
 - dal punto di vista finanziario sono state effettuate nella prima parte dell’anno in corso e sono previste ancora significative erogazioni a valere sulle risorse fornite dal Bilancio dello Stato a copertura del fabbisogno 2022.
- 2.11 In merito alle prospettive del 2023, con le previsioni allora disponibili in merito al PUN e ai prezzi del gas, si prevedeva che, con le risorse già stanziare per i primi due trimestri del 2023, si sarebbe avuto un complessivo avanzo che avrebbe potuto finanziare l’annullamento degli oneri generali del settore gas e le CCI di entrambi i settori per tutto il 2023.
- 2.12 Il decreto-legge 79/23 ha, conseguentemente, posto gli oneri previsti per le manovre di azzeramento degli oneri generali gas e il rafforzamento dei *bonus* sociali per il III trimestre in capo alle risorse già disponibili presso la Cassa.
- 2.13 Il decreto-legge 79/23 ha, tuttavia, anche previsto la restituzione di una quota delle medesime risorse al Bilancio dello Stato, al fine del loro utilizzo per il finanziamento della riduzione dell’IVA per il III trimestre 2023.
- 2.14 Le disposizioni di cui al precedente punto hanno introdotto, pertanto, un elemento di novità rispetto allo scenario delineato con la Relazione 243/2023/I/com, dove non era stato considerato che le disponibilità residue di Cassa potessero essere parzialmente ritrasferite al Bilancio dello Stato per coprire oneri diversi da quelli degli oneri generali e/o dei *bonus* sociali del settore elettrico e del settore gas.

3 Disposizioni del decreto-legge 131/23

Disposizioni in merito agli oneri generali del settore gas

- 3.1 Il decreto-legge 131/23 prevede alcune disposizioni in merito al IV trimestre 2023.
- 3.2 In particolare, in relazione agli oneri generali del settore gas, l’articolo 1 del decreto-legge 131/23 prevede che
- *“Al fine di contenere, per il quarto trimestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, ARERA provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas” (cfr comma 3);*
 - *“Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in 300 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l’anno 2023” (cfr comma 4);*

Disposizioni in merito ai bonus sociali e di contributo straordinario

- 3.3 Il decreto-legge 131/23 prevede disposizioni anche in relazione ai *bonus* sociali per il IV trimestre 2023 prevedendo che i valori del *bonus* elettrico e del *bonus* gas siano aggiornati in modo tale che *“per ciascuna tipologia di cliente disagiato, i livelli obiettivo di riduzione della spesa attesa nel medesimo trimestre siano quelli previsti per l’energia elettrica dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, e per il gas dall’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”*.
- 3.4 Il decreto-legge 131/23 modifica altresì l’articolo 3 del decreto-legge 34/23:

- prevedendo l'erogazione, in favore dei clienti domestici titolari di *bonus* sociale elettrico, di un contributo straordinario “*crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il medesimo bonus sociale*”;
 - affidando all'Autorità il compito di definire la misura di tale contributo, “*ripartendo nei 3 mesi l'onere complessivo di cui al comma 3 in base ai consumi attesi*” e autorizzando la spesa massima di 300 milioni di euro per l'anno 2023;
- 3.5 L'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 131/23 prevede inoltre che “*Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8 si provvede per una quota pari a 203,22 milioni di euro a valere sulle risorse derivanti dalla soppressione di cui al comma 8 che sono trasferite entro il 15 ottobre 2023 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e quanto a 96,78 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della CSEA per l'anno 2023*”.

4 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE

- 4.1 La Cassa e il GSE¹², con la comunicazione congiunta 25 settembre 2023¹³, hanno aggiornato le previsioni, in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto all'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 31 dicembre 2024.
- 4.2 L'andamento prospettico delle giacenze dei conti di gestione presso la Cassa, tenendo conto anche di quanto previsto dal decreto-legge 131/23, presenta profili di grande criticità negli ultimi mesi dell'anno 2023 e primi mesi del successivo.
- 4.3 Ciò in relazione soprattutto al settore gas, in quanto le partite economiche relative al servizio di stoccaggio di ultima istanza, oltre alle difficoltà registrate da alcuni conti di cui alla RTTG¹⁴ per effetto delle forti tensioni sui prezzi del gas nel corso del 2022, hanno determinato un deficit significativo, di fatto finanziato dai conti degli altri due settori (elettrico e idrico).
- 4.4 In relazione al servizio di stoccaggio di ultima istanza, infatti, si registrano significative differenze tra il prezzo di acquisto sostenuto da parte di Snam Rete Gas - come, del resto, anche da parte del GSE, ai sensi del decreto-legge 80/22¹⁵ - per l'approvvigionamento del gas da stoccare (essendo tali acquisti avvenuti in mesi di forte tensione sui prezzi del gas) e quello previsto di vendita del medesimo gas.
- 4.5 Il servizio di stoccaggio di ultima istanza fornito da Snam Rete Gas è stato finanziato dalle risorse erogate dalla Cassa, ai sensi di quanto previsto al punto 4 della deliberazione 274/2022/R/gas¹⁶ (e sue successive modifiche e integrazioni), mentre il

¹² Il Gestore dei servizi energetici S.p.A.

¹³ La comunicazione congiunta della Cassa e del GSE prot. GSE/P20230042271 del 25 settembre 2023 (prot. Autorità 60146 del 25 settembre 2023).

¹⁴La “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (RTTG), approvata con la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/19/114-19.htm>.

¹⁵ Il decreto-legge 30 giugno 2022, 80/22.

¹⁶La deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2022, 274/2022/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/22/274-22.htm>.

GSE ha usufruito di un prestito infruttifero da parte del Bilancio dello Stato, prestito che deve essere restituito entro il 20 novembre 2023.¹⁷

- 4.6 I decreti ministeriali 253/22¹⁸ e 287/22¹⁹ che hanno disciplinato il servizio di stoccaggio di ultima istanza prevedono che l’Autorità salvaguardi l’equilibrio economico-finanziario, rispettivamente, di Snam Rete Gas e del GSE in relazione a tale servizio.
- 4.7 La legge di Bilancio 2023²⁰ ha messo a disposizione:
- 350 milioni di euro per la compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per il servizio di riempimento di ultima istanza dello stoccaggio (*cf*r articolo 1, comma 26);
 - 452 milioni di euro per la compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per l’esecuzione del premio giacenza e del contratto per differenze a due vie (*cf*r articolo 1, comma 27).
- 4.8 Dette risorse, che peraltro sono in corso di trasferimento alla Cassa, non risultano tuttavia sufficienti a sanare il deficit dei conti di gestione dedicati allo stoccaggio gas.
- 4.9 Con la deliberazione 169/2023/R/gas²¹, l’Autorità ha determinato il valore del corrispettivo *CRV^{OS}*, per il successivo periodo di applicazione 1 ottobre 2023 – 31 marzo, tenendo anche conto della graduale copertura, in un orizzonte triennale, dello squilibrio ad oggi stimabile nelle partite economiche nel servizio di stoccaggio di ultima istanza, tenendo conto dei proventi relativi ai volumi già consegnati agli utenti e dei prezzi *forward* del gas naturale nel prossimo periodo invernale per i residui volumi.
- 4.10 Tale disposizione si affianca ai provvedimenti già presi nel corso del 2022 e 2023 di adeguamento al rialzo di alcune componenti aggiuntive del servizio di trasporto (la stessa *CRV^{OS}*, *CRV^{BL}* e *CRVST*), al fine di sanare il deficit dei conti alimentati dalle medesime componenti.
- 4.11 Tuttavia, tali disposizioni risultano ancora non sufficienti per compensare le minusvalenze attese relative al servizio di stoccaggio di ultima istanza.
- 4.12 In più occasioni e, da ultimo, con la Relazione 243/2023/I/com, l’Autorità ha messo in evidenza le criticità finanziarie derivanti dalle minusvalenze relative al servizio di riempimento di ultima istanza. In particolare, la suddetta relazione segnalava l’opportunità di valutare ulteriori modalità di copertura di tali rilevanti minusvalenze.

¹⁷ Il termine è fissato dall’articolo 5bis, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91), come modificato dall’articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6).

¹⁸ Il decreto del Ministro della Transizione ecologica 253 del 22 giugno 2022.

¹⁹ Il decreto del Ministro della Transizione ecologica 287 del 20 luglio 2022.

²⁰ La legge n. 197 del 29 dicembre 2022.

²¹ La deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 169/2023/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/23/169-23.htm>.

- 4.13 Con la deliberazione 405/2023/R/gas²², l’Autorità ha previsto di anticipare gli esiti della sessione di aggiustamento in corso con riferimento alle compensazioni di cui all’articolo 24 del TISG²³, dando mandato a Snam Rete Gas:
- di liquidare, qualora positive rispetto a quanto già erogato ai sensi della deliberazione 688/2022/R/gas²⁴, tali partite economiche come derivanti dagli esiti della sessione di aggiustamento relativa al 2022 pubblicati entro il 28 settembre 2023;
 - di comunicare, entro il 4 ottobre 2023, all’Autorità gli importi oggetto di liquidazione per i seguiti di competenza nei confronti della Cassa al fine di garantirne la corresponsione all’RdB entro la fine del mese di ottobre a valere sul “Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di settlement gas”.
- 4.14 Le previsioni di esborso relative alle disposizioni di cui alla deliberazione 405/2023/R/gas peggiorano le prospettive della liquidità nel breve termine di Cassa fino ad un loro effettivo esaurimento.
- 4.15 Data la vicinanza dei mesi di ottobre, novembre e dicembre, non è più possibile intervenire dal punto di vista tariffario, in quanto ogni decisione presa in proposito avrebbe un effetto finanziario, al più presto, a partire dal gennaio 2024.
- 4.16 La liquidità del settore elettrico è prevista in riduzione significativa nel medio termine, in relazione soprattutto al conto di cui al comma 41.1, lettera c), del TIT²⁵, a copertura del regime tariffario speciale di RFI, e al conto di cui al comma 41.1, lettera p) del TIT, a copertura del *bonus* elettrico (di seguito: conto AS), in quanto il gettito degli elementi *A_{ARIM}* e *A_{SRIM}*, della componente tariffaria *A_{ARIM}*, che, rispettivamente, alimentano detti conti, risultano significativamente inferiori agli oneri previsti in capo ai medesimi conti nel 2024.
- 4.17 Conseguentemente, in assenza di disposizioni da parte del Governo in relazione alla copertura delle minusvalenze di Snam Rete Gas o del GSE o a un posticipo della restituzione del prestito al GSE, la posizione finanziaria di Cassa potrebbe risultare critica.

Situazione conto A3

- 4.18 In Tabella 1 si riportano in dettaglio le previsioni del fabbisogno economico del conto di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT (conto A3), alimentato dalla componente *A_{SOS}*, per gli anni 2023 e 2024, per la parte relativa all’incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate, aggiornate con le stime elaborate dal GSE.

²² La deliberazione dell’Autorità 19 settembre 2023, 405/2023/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/23/405-23.htm>.

²³ Il “Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale” (TISG), approvato con la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/18/072-18.htm>.

²⁴ La deliberazione dell’Autorità 13 dicembre 2022, 688/2022/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/22/688-22.htm>.

²⁵ Il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2020-2023”, valido a partire dal 1 luglio 2021, e sue successive modificazioni e integrazioni, approvato con la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2021, 231/2021/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/19/568-19.htm>.

- 4.19 In Tabella 1 è riportato lo scenario valutato maggiormente coerente con i prezzi presi a riferimento per l'aggiornamento per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2023, con una stima di PUN medio per il 2023 pari a 131,7 euro/MWh e per il 2024 pari a 149,5 euro/MWh.
- 4.20 Si precisa che le stime riportate nella Tabella 1 sono soggette, come sempre, a rielaborazioni periodiche da parte del GSE. I dati relativi al 2023 sono preconsuntivi e contengono dati in parte ancora stimati e pertanto potenzialmente suscettibili di ulteriori variazioni, mentre quelli relativi al 2024 sono una prima stima.

5 Altri elementi rilevanti ai fini dell'aggiornamento

Settore elettrico

- 5.1 Il comma 34.11 del TIT prevede che, per gli utenti non domestici, le aliquote degli elementi della componente tariffaria $ARIM$ sono definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo (K_{OGRIM}), uguale per tutte le tipologie di utenti.
- 5.2 Con le deliberazioni 719/2022/R/eel²⁶, 720/2022/R/eel²⁷ e 721/2022/R/eel²⁸ l'Autorità ha aggiornato i corrispettivi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per gli utenti domestici e non domestici per l'anno 2023.

Settore gas

- 5.3 Il TIVG²⁹ definisce le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio.
- 5.4 L'articolo 8, del TIVG prevede, in particolare:
- al comma 8.1, che la componente QT_i relativa al servizio di trasporto, a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto (di seguito: componente QT_i), sia pari al valore di cui alla Tabella 5;
 - al comma 8.2, che la componente QT_i sia calcolata, nel trimestre t-esimo, come somma degli elementi QT_{trasp} , a copertura dei costi tariffari del servizio di trasporto e del servizio di misura, e QT_{add} , a copertura delle componenti aggiuntive della tariffa di trasporto CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^{CS} .
- 5.5 Come già ricordato, il punto 3 della deliberazione 169/2023/R/gas ha previsto di fissare per il periodo 1 ottobre 2023 – 31 marzo 2024, il valore del corrispettivo CRV^{OS} di cui al comma 36.1, lettera g), della RTTG, pari a 0,0364 €/Smc.
- 5.6 Il comma 9.1 della deliberazione 735/2022/R/com³⁰ ha previsto che il valore della componente CRV^I :

²⁶ La deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2022, 719/2022/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/22/719-22.htm>.

²⁷ La deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2022, 720/2022/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/22/720-22.htm>.

²⁸ La deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2022, 721/2022/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/22/721-22.htm>.

²⁹ Il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione 169/2023/R/gas.

³⁰ La deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 735/2022/R/com (di seguito: deliberazione 735/2022/R/com), <https://www.arera.it/it/docs/22/735-22.htm>.

- applicato ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano impianti termoelettrici è confermato pari al valore di cui al punto 1 della deliberazione 118/2022/R/gas³¹ e pari a zero a partire dal 1 ottobre 2023;
 - applicato ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei rimanenti punti della rete di trasporto è pari a 0,310 centesimi di euro/Smc per il periodo 1 aprile 2023 – 30 settembre 2023 e 0,257 centesimi di euro/Smc per il periodo 1 ottobre 2023 – 31 marzo 2024.
- 5.7 Il comma 5.3 della deliberazione 297/2023/R/gas ha previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2024, il valore della componente CRV^{ST} è fissato pari a 3,5000 centesimi di euro/Smc.
- 5.8 A fronte dell'aggiornamento delle stime sugli esiti della sessione di aggiustamento per l'anno 2022 il corrispettivo CRV^{ST} risulta sottodimensionato rispetto alla necessità di gettito.

³¹ La deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 118/2022/R/com (di seguito: deliberazione 735/2022/R/com), <https://www.arera.it/it/docs/22/118-22.htm>.

Parte seconda: aggiornamento IV trimestre 2023

6 Aggiornamento dal 1° ottobre 2023 per il settore elettrico e per il settore gas

Settore elettrico

- 6.1 Con la deliberazione 429/2023/R/com, l’Autorità ha previsto per il IV trimestre 2023 di procedere ad un primo adeguamento al rialzo degli elementi A_{4RIM} e A_{SRIM} della componente tariffaria A_{RIM} .
- 6.2 Le aliquote della componente tariffaria A_{RIM} per il IV trimestre 2023 sono state aggiornate tenendo conto:
- di quanto previsto al precedente punto;
 - del livello complessivo delle tariffe di rete, dato dalla somma delle componenti TRAS, DIS e MIS, come aggiornate dalle deliberazioni 719/2022/R/eel e 720/2022/R/eel, e delle componenti UC3 e UC6 per il calcolo del parametro K_{OGRIM} .
- 6.3 Le Tabelle A e B allegate alla presente relazione illustrativa riportano, come sempre, il dettaglio degli elementi delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} .
- 6.4 La Tabella A riporta, per completezza, il dettaglio degli elementi della componente A_{SOS} a partire dal 1 luglio 2023 per gli utenti in Classe 0 (clienti diversi dalle imprese a forte consumo di energia elettrica) (cfr Relazione tecnica della deliberazione 297/2023/R/com) che non è stato modificato nel IV trimestre 2023.
- 6.5 La Tabella B allegata alla presente relazione illustrativa riporta il dettaglio degli elementi della componente A_{RIM} a partire dal 1 ottobre 2023.

Settore gas

- 6.6 Con la deliberazione 429/2023/R/com, l’Autorità ha previsto per il IV trimestre 2023, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 131/23, l’annullamento delle componenti tariffarie RE, RET, GS e GST per tutti gli utenti del settore gas, nonché delle aliquote, rispettivamente, della componente UG_3 e della componente UG_{3T} .
- 6.7 Con la medesima deliberazione, l’Autorità ha altresì
- dato seguito a quanto previsto dal punto 3 della deliberazione 169/2023/R/gas, fissando, a decorrere dal 1 ottobre 2023, il valore del corrispettivo CRV^{OS} pari a 3,6400 centesimi di euro/Smc;
 - dato seguito a quanto previsto dal comma 9.1 della deliberazione 735/2022/R/com, fissando, a decorrere dal 1 ottobre 2023, il valore del corrispettivo CRV^I pari a 0,2570 centesimi di euro/Smc.
- 6.8 Conseguentemente, con la deliberazione 429/2023/R/com l’Autorità ha pubblicato il valore della componente QT_i , di cui all’articolo 8, del TIVG, comprensivo delle componenti CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^{CS} , aggiornando la Tabella 5 del TIVG.

Parte terza: disposizioni in merito ai *bonus* sociali

7 Aggiornamento dei *bonus* ordinari e definizione del contributo straordinario trimestrale

- 7.1 Con la deliberazione 429/2023/R/com, l’Autorità, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 131/23, ha proceduto all’aggiornamento dei *bonus* ordinari e alla definizione del contributo straordinario per il IV trimestre 2023.
- 7.2 In considerazione dell’estrema ristrettezza dei tempi a disposizione di tutti gli operatori coinvolti nell’erogazione dei *bonus* sociali per implementare le disposizioni contenute decreto-legge 131/23, l’Autorità ha adottato modalità attuative che non impongano modifiche ai sistemi informativi degli operatori, prevedendo, pertanto, procedure del tutto analoghe a quelle già adottate nei trimestri precedenti per l’erogazione delle componenti compensative integrative (CCI), incluso quanto dettagliato nel chiarimento 16 giugno 2022³².

Aggiornamento dei bonus ordinari

- 7.3 Con riferimento all’aggiornamento dei *bonus* sociali per il solo IV trimestre 2023, in coerenza con le disposizioni del decreto-legge 131/23 (*cf.* precedente punto 3.3), con la deliberazione 429/2023/R/com si è proceduto, come indicato dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 131/23³³:
- calcolando le spese energetiche che si prevede dovrà sostenere nel corso del IV trimestre 2023 ogni tipologia di cliente beneficiario ed applicando a queste i criteri di calcolo delle compensazioni definiti nella normativa di riferimento³⁴;
 - esprimendo tale aggiornamento sotto forma di incremento dei *bonus* ordinario (o “base”) già in vigore fino al terzo trimestre 2023³⁵.
- 7.4 Per quanto riguarda il settore elettrico, tra il prezzo di maggior tutela del I trimestre 2021 e quello fissato per il IV trimestre 2023 si registra un incremento del 41% (per il cliente domestico tipo da 2700 kWh/anno); a fronte di tale incremento, le compensazioni variano nel modo seguente:

³² Il chiarimento agli operatori pubblicato dall’Autorità in data 16 giugno 2022, recante “Chiarimenti sulle modalità di erogazione delle quote residue di *bonus* sociali elettrico/gas a seguito di cessazione/voltura dell’utenza agevolata, con particolare riferimento al cosiddetto ‘*bonus* sociale integrativo’ (componente compensativa integrativa - CCI)”

³³ Tale modalità è specifica in quanto l’aggiornamento del *bonus* ordinario avviene in corso d’anno con validità trimestrale, mentre la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, e successive modifiche e integrazioni (www.arera.it/it/docs/21/063-21.htm) prevede solo l’aggiornamento del *bonus* ordinario a inizio anno, con validità annuale.

³⁴ Il decreto-legge 131/23 chiede ad ARERA di ricalcolare gli ammontari dei *bonus* sociali in modo tale che, nel corso del IV trimestre 2023, vengano garantite riduzioni di spesa pari a quelle previste dalla normativa di riferimento. A tale scopo è necessario applicare un metodo di calcolo differente da quello adottato per la determinazione dei *bonus* ordinari da applicare nel 2021 (così come negli anni precedenti) secondo cui, in applicazione dei criteri di aggiornamento definiti dal TIBEG, i valori delle compensazioni dovevano essere aggiornate annualmente in proporzione alla variazione percentuale di spesa registrata con riferimento alla spesa annua del solo cliente domestico tipo (elettrico o gas). In questa situazione, invece, per rispettare il dettato del decreto si è reso necessario calcolare le spese trimestrali (non annuali) per ciascuna tipologia di cliente svantaggiato e applicare a queste i livelli di riduzione indicati dalla normativa di riferimento.

³⁵ Tale incremento è stato indicato come “aggBO” nelle tabelle allegate alla delibera; le compensazioni applicabili nel IV trimestre 2023 sono dunque pari alla somma tra la quota parte della compensazione per *bonus* ordinario (espressa in €/anno/POD) e aggBO (espressa in €/trim/POD).

- per i clienti in condizioni di disagio economico, le compensazioni (tali da garantire una protezione pari al 30% della spesa lorda) risultano subire variazioni all'incirca proporzionali all'incremento dei prezzi;
- per i clienti in condizioni di disagio fisico, le compensazioni (tali da coprire l'incremento di spesa dovuto all'utilizzo di macchine salva vita) subiscono variazioni di entità molto variabile, poiché si tratta della prima volta che queste vengono ricalcolate dopo l'attuazione della riforma delle tariffe domestiche che ha eliminato la struttura progressiva delle componenti tariffarie³⁶; nell'ambito di questo aggiornamento, si è dunque verificato che, per alcune tipologie di clienti in disagio fisico, l'incremento dei prezzi dell'energia venga più che compensato dalla riduzione di spesa legata all'eliminazione della progressività e che, di conseguenza, le compensazioni avrebbero dovuto ridursi; ciononostante, in questi casi, al fine di garantire una riduzione graduale di tali protezioni, ARERA ha ritenuto opportuno, solo per questo trimestre, mantenere le compensazioni costanti (variazione nulla).

7.5 Per quanto riguarda il settore del gas naturale, tra il prezzo di tutela del I trimestre 2021 e quello medio attualmente prevedibile per il IV trimestre 2023 si registra un incremento del 43% (per il cliente domestico tipo da 1400 Smc/anno); a fronte di tale incremento, le compensazioni (calcolate in modo tale da garantire una protezione pari al 15% della spesa netta) crescono di percentuali variabili tra il 23% e il 63%; tale forte variabilità degli incrementi dipende principalmente dal volume di gas prelevato nel IV trimestre da ciascun tipo di cliente (funzione degli utilizzi e della stagionalità che caratterizza ogni zona climatica).

Contributo straordinario trimestrale

7.6 Con riferimento al riconoscimento del contributo straordinario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 34/23, come modificato dall'articolo 1, comma 8, del testo del decreto-legge 131/23, con la deliberazione 429/2023/R/com si è proceduto a definire, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre:

- per ciascuna delle tre tipologie di clienti beneficiari di *bonus* sociale elettrico, valori del contributo straordinario (indicato come CCS nelle Tabelle 3 e 3-bis allegate alla delibera) che, sulla base delle migliori previsioni oggi disponibili in merito alla dimensione della platea di beneficiari negli ultimi tre mesi del 2023 (circa 4,35 milioni), consentano di rispettare il vincolo di budget fissato dal Governo per il 2023 (300 milioni di euro);
- valori di contributo straordinario crescenti in proporzione alla dimensione del nucleo familiare, ma non differenziati nei diversi mesi del trimestre, in ragione della scarsa variabilità dei consumi di energia elettrica tra i tre mesi considerati e delle esigenze di semplificazione amministrativa imposte dai ristretti tempi di attuazione;

³⁶ Diversamente da quanto avvenuto nel 2017 per il bonus per disagio economico (a seguito dell'emanazione del DM MISE 29 dicembre 2016), l'aggiornamento delle compensazioni per disagio fisico è sempre avvenuta applicando il summenzionato criterio indicato nel TIBEG, senza tenere conto della riforma intervenuta tra 2016 e 2020 della struttura delle tariffe elettriche domestiche (cfr. deliberazione 582/2015/R/eel e relativa Relazione AIR).

- procedure applicative del tutto analoghe a quelle già adottate nei trimestri precedenti per le compensazioni complementari integrative (CCI) e, nel IV trimestre 2023, per gli incrementi dei *bonus* ordinari di cui al punto precedente.

Parte quarta: altre disposizioni

8 Destinazione ai conti di gestione delle risorse provenienti dal Bilancio dello Stato

- 8.1 In merito a quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 9, del decreto-legge 131/23 (*cf*r punti 3.2 e 3.5), allo stato risulta che le risorse complessivamente destinate al conto che finanzia il *bonus* gas, alimentato dalle componenti GS/GST (di seguito: conto GS/GST), sono superiori agli oneri previsti in capo al medesimo conto per le CCI fino al III trimestre 2023.
- 8.2 Al contrario, al conto AS, risultano assegnate risorse inferiori al fabbisogno registrato nel medesimo conto per le CCI fino al III trimestre 2023.
- 8.3 La stessa situazione di cui al precedente punto risulta, complessivamente, per i conti che finanziano gli oneri generali del settore gas.
- 8.4 Sul conto AS pesano anche gli oneri del contributo straordinario di cui al precedente punto 7.6.
- 8.5 Con la deliberazione 429/2023/R/com l'Autorità ha, pertanto, dato disposizioni alla Cassa:
 - affinché la liquidità in capo al conto GS/GST, derivante dai residui delle risorse messe a disposizione del Bilancio dello Stato per i CCI fino al III trimestre 2023 sia trasferita agli altri conti di gestione relativi agli oneri del settore gas e al conto AS secondo il loro fabbisogno residuo fino al 31 dicembre 2023;
 - di destinare i fondi stanziati da parte del Bilancio dello Stato di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 131/23 al conto AS.

9 Disposizioni in merito ai gasivori

- 9.1 Come stabilito dal comma 17.5 dell'Allegato A, alla deliberazione 541/2022/R/gas³⁷, l'Autorità ha previsto che la prima rata del contributo dovuto da parte delle imprese a forte consumo di gas naturale (di seguito anche: "imprese gasivore") aventi classe di agevolazione VAL.x, da versare in acconto alla Cassa entro il 30 giugno 2023, sia posta pari a zero, e che, l'intero pagamento della quota VAL, pari complessivamente al 100% del livello minimo di contribuzione previsto all'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto 541/21, avvenga in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2023.
- 9.2 Con la deliberazione 429/2023/R/com l'Autorità ha previsto che, per l'anno 2023, la seconda rata dovuta da parte delle imprese gasivore aventi classe di agevolazione VAL.x, da versare alla Cassa entro il 31 dicembre 2023, sia posta pari a zero.

10 Aggiornamenti componenti RTTG con efficacia dal 1 aprile 2024

- 10.1 Con la deliberazione 297/2023/R/com l'Autorità ha ridefinito il valore del corrispettivo CRV^{ST} fissandolo pari a 4,8000 centesimi di euro/Smc a decorrere dal 1 aprile 2024.

³⁷ La deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2022, 541/2022/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/22/541-22.htm>.

11 Erogazioni alla società Sogin

- 11.1 Con la deliberazione 429/2023/R/com è stato dato mandato alla Cassa di procedere ad erogazioni, a titolo di acconto, salvo conguaglio, a valere sul conto A2³⁸, alla Sogin³⁹, in relazione alle attività relative al Deposito Nazionale – Parco Tecnologico (di seguito: DN-PT).
- 11.2 Il riconoscimento effettivo dei costi sostenuti in ciascun anno da parte di Sogin e posti in capo al conto A2 avviene a consuntivo; tuttavia, risulta necessario mantenere presso la Sogin, in quanto operatore nucleare, un adeguato livello di liquidità, ai sensi della normativa nazionale che ha recepito le direttive Euratom in materia di esercenti nucleari.
- 11.3 In particolare, l'articolo 58.bis, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 230/95⁴⁰, con cui sono state recepite direttive Euratom, prevede che il titolare delle autorizzazioni all'esercizio di impianti nucleari deve *“prevedere e mantenere adeguate risorse finanziarie, nonché risorse umane in possesso delle qualifiche e delle competenze adeguate e necessarie per adempiere ai propri obblighi attinenti alla sicurezza nucleare”*.
- 11.4 Il quadro regolatorio dell'Autorità prevede pertanto un meccanismo di acconto/conguaglio (il comma 8.7 e successivi del TIDECN⁴¹ disciplinano tra l'altro gli “acconti nucleari”) applicabile ai costi sostenuti da Sogin per le attività di *decommissioning* e del DN-PT. Le erogazioni in acconto, salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione 93/2021/R/eel⁴², riguardano anche le attività in corso per l'individuazione del sito e la successiva realizzazione del DN-PT. Le erogazioni in acconto, sia per l'attività di *decommissioning* che per il DN-PT, sono quindi dimensionate sulla base del piano finanziario aggiornato, reso disponibile trimestralmente da Sogin, ai sensi del TIDECN.

³⁸ È il conto di cui al comma 41.1, lettera a), del TIT.

³⁹ La società Sogin S.p.A.

⁴⁰ Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, di recepimento delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 2006/117/Euratom e 2009/71/Euratom.

⁴¹ Il “Testo Integrato- Criteri per il riconoscimento degli oneri conseguenti alle attività di decommissioning – TIDECN”, approvato con la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 348/2021/R/eel www.arera.it/it/docs/21/348-21.htm.

⁴² La deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2021, 93/2021/R/eel, www.arera.it/it/docs/21/093-21.htm.